

Comune di CASATENOVO
Provincia di Lecco

Codice 10507

C.C.

Pag.

1

Numero

112

Data

29/12/1998

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

NR. 01 REG. PUBBL. Prot. N. 1 / VIII

COPIA

L' anno **millenovecentonovantotto** addi'
ventinove del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.00**
nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta **Pubblica** di **prima**
convocazione.

All'appello risultano:

Cognome Nome	P.	Cognome Nome	P.
GIUSEPPE CORBETTA	SI	CONCETTA CHIARAMIDA	SI
ANDREA PIROVANO	SI	ANTONELLA BELLANI	SI
DEMETRIO CORBETTA	SI	ANNA LISSONI	SI
VALERIO LIMONTA	NO	ANDREA VISCARDI	SI
CLAUDIO GALBUSERA	SI	GIANLUIGI CANTU'	SI
CORRADO FRIGERIO	SI	DOMENICO FABIANO	SI
RENATO CITTERIO	SI	GIAMPAOLO CRIPPA	NO
ENZO GALBUSERA	SI	GIANCARLO RIZZO	NO
ALFREDO BIANCHI	SI	ANTONIO RANITO	SI
CARLO CAZZANIGA	SI	ELIO SIRONI	SI
GIANPAOLO PENNATI	SI		

Totale Presenti 18

Totale Assenti 3

Sono presenti gli assessori esterni :


FRANCESCO BIFFI |SI| LUCA FOSSATI |No| M.AUSILIA FUMAGALLI |SI|

Assiste il Segretario Generale Sig. D'AMELJ EMANUELE
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **GIUSEPPE CORBETTA** , **SINDACO** , assunta
la Presidenza e constatata la legalita' dell'adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

COMUNE DI CASATENOVO
PROV. DI LECCO
CAP. 23880

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**



IL SINDACO - IL CAPOGRUPPO COMUNALE

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di CASATENOVO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il Responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire, fatto pervenire al contribuente con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante notifica da parte dei messi comunali, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento ;
 - b) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio ;
 - c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso, fermo quanto disciplinato all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante notifica da parte dei messi comunali, nel quale è indicato quanto risulta dal precedente art. 4, 1° comma.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il Responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
5. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, (e cioè entro 60 giorni dalla notifica) istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati comporta la sospensione di cui al punto precedente per tutti i coobbligati. Di detta avvenuta presentazione dell'istanza e conseguente sospensione dei termini, l'Ufficio mette a conoscenza gli altri coobbligati mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica da parte dei messi comunali.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, per iscritto, formula l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.
9. Anche il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'Ufficio tributi del Comune, l'istanza di accertamento di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio (al quale devono essere presenti n. 2 dipendenti del Comune), ove l'accertamento venga concordato con il contribuente o con il suo procuratore generale o speciale, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (ovvero dal suo procuratore generale o speciale), e dal Responsabile di cui all'art.3 del presente Regolamento, o dal suo delegato, nonché dall'altro dipendente comunale come sopra presente al contraddittorio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, nonché le relative modalità di pagamento.

Art. 8 - Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione. Perfezionamento della definizione

1. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di n. 6 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano L. 20.000.000.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla rateazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 7. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo della data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
3. Per il versamento delle somme di cui al precedente comma 1 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata, unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
6. L'Ufficio tributi del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma precedente, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
7. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi)

risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponible sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

C A P O III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, in quanto è venuta meno la condizione essenziale per averne diritto, e cioè la formulazione dell'istanza di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità
--

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE DI CASATENOVO
Prov. Di Lecco

Riunione dei Revisori dei Conti del giorno 19.10.1998

Oggi alle ore 8.30 presso la Sede Municipale sono presenti i Revisori dei Conti Perego Giovanni, Presidente, Rigo Mauro e Panzeri Enrico, nominati, per il triennio 1997-1999 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 30.11.1996, vistata dal CRC di Milano nella seduta del 18.12.1996.


Assiste su richiesta dei Revisori, la Ragioniera Sala Paola ;

Il Collegio prende visione dello schema di delibera relativo :

- a) sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali : criteri per la relativa applicazione ai sensi dei D.Lgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997, come modificati dal D.Lgs. n. 203 del 15.6.1998 ;
- b) Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali ;

Il Collegio, dopo un esame approfondito dei documenti suindicati, propone :

1. esclusione dal corpo delle violazioni delle sanzioni ridotte riconducibili al ravvedimento operoso, prescindendo la suddetta possibilità dalle previsioni regolamentari ;
2. inserimento di una violazione pari al 100% (con un minimo di L. 100.000) del tributo dovuto in presenza di denuncia tardiva entro i 30 giorni ;
3. previsione di una sanzione limitata a L. 100.000 in presenza di omissione di dichiarazione che non incida sull'ammontare del tributo versato, ed in presenza di corretto adempimento ;
4. verifica dell'esatta portata dell'art. 10, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione relativamente alla previsione dell'inapplicabilità della riduzione della sanzione in presenza di "mera acquiescenza" prestata dal contribuente in sede di contraddittorio.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


La riunione viene chiusa alle ore 12.00.

I REVISORI

PEREGO GIOVANNI



RIGO MAURO



PANZERI ENRICO



Comune di CASATENOVO
Provincia di Lecco
Codice 10507

C.C.

Pag.

Numero

Data

2

112

29/12/1998

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE CORBETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'AMELJ EMANUELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04 GEN. 1999 e continua per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 - 1° comma della L. n.142/90.

Casatenovo, li 04 GEN. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'AMELJ EMANUELE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Casatenovo, li 04 GEN. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
D'AMELJ EMANUELE

Attestato Pubblico
Visto, si esprime parere favorevole in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 53 - 1° e 2° comma - della L. n.142/90, *colloc. prov. art. 17-85*
Casatenovo, li 29 DIC. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'AMELJ EMANUELE

~~Attestato~~
Visto per la registrazione dell'impegno e per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 53 - 1° comma della L. n. 142/90, *colloc. prov. art. 17-85*
Casatenovo, li' 29 DIC. 1998

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to PAOLA SALA

REGIONE LOMBARDIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
MILANO

La sezione ha esaminato il presente provvedimento senza alcun rilievo.

Data seduta Co.Re.Co.

13.01.99

Numero O.D.G.


85

Casatenovo li' 25.01.1999

p.c.c. IL SEGRETARIO GENERALE
D'AMELJ EMANUELE


Il Presente regolamento è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 112 in data 29.12.1998

IL SINDACO
(Corbetta Giuseppe)



IL SEGRETARIO GENERALE
(D'Amelj dott. Emanuele)


=====
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 4.01.1999 al 19.01.1999, senza reclami
od opposizioni.



IL SEGRETARIO GENERALE
(D'Amelj dott. Emanuele)

Casatenovo, 28 GEN. 1999

=====
Approvato dal Comitato Regionale di Controllo di Milano con
atti n° 66 in seduta del 13.01.1999



IL SEGRETARIO GENERALE
(Amelj dott. Emanuele)

Casatenovo, 28 GEN. 1999

=====
Il presente regolamento non è stato ripubblicato in quanto soggetto a norma
speciale (Legge n. 446 del 15.12.97) che fissa il termine dell'entrata in
vigore il 1° gennaio 1999.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Amelj dott. Emanuele)

Casatenovo, 28 GEN. 1999
=====